

n. [redacted] 09 RGNR

n. 1361/10 RG Gip

[redacted] / B

Il Tribunale di Prato

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il giudice visti gli atti del procedimento penale iscritto a mod. 21 con la dicitura a carico di persona da identificare per il reato di cui all'art. 644 c.p.

Rilevato che con sentenza del 20 giugno 2013 la Corte Suprema di Cassazione annullava il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari di Prato il 3 aprile 2010 con il quale veniva disposta la archiviazione del procedimento.

La Corte rilevava che il provvedimento era stato emesso con procedura "de plano" pur in presenza di opposizione da parte della persona offesa e senza una pronuncia in ordine alla inammissibilità della opposizione.

Udite le parti nella udienza del 20 febbraio 2014

Osserva

Il P.M. avanzava richiesta di archiviazione del procedimento iscritto a seguito della denuncia sporta da [redacted] per insussistenza della notizia di reato atteso che, sulla base della consulenza tecnica svolta nel corso delle indagini preliminari, non risultavano applicati interessi usurari.

La persona offesa presentava opposizione rilevando che la consulenza tecnica del P.M. era viziata in quanto per la determinazione del tasso di interesse applicato non era stato presa in considerazione la commissione di massimo scoperto, seguendo peraltro le istruzioni della Banca di Italia.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, avuto modo di precisare come la materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e dunque la legittimità del tasso di interessi applicato deve essere accertato solo con riferimento a dato normativo, ossia dall'art. 644 comma IV c.p.p. che prevede che la determinazione del tasso soglia deve ricomprendere tutte le remunerazioni richieste in conseguenza del prestito.


La Corte ha poi precisato che in tale ottica anche la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata nella determinazione del tasso di interessi applicato e valutata ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del delitto di usura (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 23 novembre 2011 n. 46669).

La richiesta di archiviazione, pertanto non può essere accolta, ma deve essere disposta la esecuzione di nuove indagini tendenti ad accertare se effettivamente, tenuto conto della commissione di massimo scoperto, siano stati praticati interessi usurari, e ad accertare se sia possibile identificare le persone fisiche che, per conto di Banca Intesa-San Paolo Agenzia di Prato-viale della Repubblica, ebbero a gestire i rapporti di conto corrente con la persona offesa. Dovranno poi essere svolte indagini volte ad accertare se le persone fisiche che gestirono i rapporti di conto corrente con la persona offesa agirono sulla base di direttive di istituto e sul margine di autonomia che avevano rispetto a tali direttive, accertando altresì chi avesse operato tali disposizioni.

PQM

Ordina al P.M. di svolgere le suddette indagini nel termine di mesi sei decorrenti dalla ricezione del presente provvedimento.

Prato, 12 marzo 2014



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRATO

02. APR. 2014

PROT. N°

Il giudice

Angela Fantechi